

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto l'avvenuta anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 27.10.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 10.01.2019. Il ricorrente all'esito della fase del reclamo, inutilmente esperita, rispetto alle proprie pretese, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di veder riconosciute la propria domanda con la condanna dell'intermediario a rimborso delle commissioni non maturate per un totale di € 3.795,55 oltre interessi.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo:

- che il contratto distingue chiaramente la diversa natura delle attività cui sono riferite le varie voci di costo, con distinta evidenza di quelle propedeutiche all'erogazione del finanziamento (c.d. "up-front") che quindi non maturano nel corso del tempo e quelle, invece, rapportate alla durata del finanziamento (c.d. "recurring") e che pertanto maturano nel corso del tempo;
- di aver già effettuato in favore della ricorrente, in sede di conteggio estintivo, l'abbuono di euro 887,16 relativamente alla commissione per attività di gestione del prestito, calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata come previsto dall'art. XI) del contratto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che, in sede di riscontro al reclamo, esso intermediario si era dichiarato disponibile alla retrocessione dell'ulteriore somma di euro 509,35 quale integrazione, calcolata con il criterio pro rata temporis, della commissione sopra citata;
 - che non è rimborsabile la commissione di accensione del finanziamento, trattandosi di un costo di natura palesemente up front, sottolineando che la locuzione "di esecuzione del contratto" è di per sé incapace di evocare attività di natura diversa, richiamando al riguardo diverse pronunce dei Collegi territoriali ABF e di merito (cfr. all. 5 – 7);
 - - che, con riguardo alla pretesa avanzata dal ricorrente di restituzione delle provvigioni corrisposte all'agente – ed effettivamente a quest'ultimo pagate (cfr. all. 8) - l'attività da quest'ultimo svolta è chiaramente upfront, perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento, così come ampiamente descritto in sede contrattuale alla lettera C;
 - che non sono neppure rimborsabili le spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali;
 - la disponibilità, già palesata in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare al ricorrente l'ulteriore somma di euro 509,35 a titolo di commissioni, oltre euro 20,00 per la presentazione del ricorso.
- Poste tali controdeduzioni, l'intermediario chiede a codesto Collegio di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

- 1) La provvigione per l'offerta fuori sede lett. C va rimborsata per l'importo di € 521,43;
- 2) Le spese di istruttoria lett. E va rimborsata per l'importo di € 116,26

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

- 1) la commissione dell'intermediario mandatario di accensione lett. A che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 2.282,40;
- 2) la commissione dell'intermediario mandatario di gestione lett. B che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 509,35.

Infine, questo Collegio per quanto attiene le spese imposte dal datore di lavoro per l'esazione delle quote le stesse sono già state rimborsare dall'intermediario.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.429,44, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO